

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 763

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIBÈ, BUTTIGLIONE, ZANOLETTI,
TREMATERA, BETTAMIO, MORRA, NARO, MANINETTI,
FANTOLA, CICCANTI, AMATO, SELVA, DE ANGELIS,
TOTARO e IZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2006

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle intercettazioni telefoniche**

ONOREVOLI SENATORI. - In ciascuno dei tre grandi scandali degli scorsi mesi (scalate bancarie, calcio e, infine, televisione e videogiochi) le intercettazioni telefoniche hanno avuto, per la raccolta delle prove, un'importanza determinante riempiendo pagine e pagine di giornali.

Il problema delle intercettazioni telefoniche è diventato, quindi, il tema di dibattito in sede politica, giudiziaria e sociale. Lo spazio che gli è stato dato dagli organi di informazione fa avvertire il rischio di una possibile alterazione dei rapporti tra lo Stato, le sue strutture e cittadini, con grave danno non solo per la *privacy* ma per gli stessi diritti costituzionali.

Nel nostro ordinamento, infatti, il principio della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione è sancito all'articolo 15, primo comma, della Costituzione e, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, primo comma, e articolo 13, primo comma, della Costituzione, concorre alla definizione del più generale principio della inviolabilità della persona umana. Il quadro normativo in materia di intercettazioni comprende, poi, gli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale che disciplinano l'uso di questo strumento entro ben definiti limiti in linea con il dettato delle norme costituzionali citate. Non si tratta, quindi, di impedire l'intercettazione telefonica motivata da fattori oggettivi di difesa dello Stato dalla illegalità, ma di stabilire i limiti dell'intervento perché esso non si trasformi in licenza soggettiva e perché nella sua genericità non coinvolga, con un'azione illegale, anche la legalità, che garantisce i cittadini. Si tratta di impedire che l'azione legale verso il singolo si trasformi, anche per ragioni di necessità o per errore, in azione illegale verso altri singoli non coinvolti.

Si tratta di contemperare diversi interessi, tutti costituzionalmente garantiti; di controllare che l'uso delle intercettazioni, di importanza determinante per la raccolta delle prove, non diventi sostituto della prova al punto da minare fondamentali diritti come ha recentemente sentenziato la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Non si vuole invocare una restrizione nell'uso giudiziario delle intercettazioni che potrebbe rivelare solo il desiderio di vedere depenalizzati tutti quei reati che vedono sempre più coinvolta la classe politica, ma di certo si condanna un «voyeurismo giudiziario» ormai dilagante.

Ci si vuole accertare che l'intercettazione telefonica non abbia sostituito i vecchi strumenti informativi di polizia giudiziaria, fatti di indagini *ad personam*, di ricerca di prove oggettive e di presenza intelligente del controllo di polizia.

C'è, infine, la violazione del segreto d'ufficio resa agevole in epoca di *computer*, *e-mail*, *scanner* e fotocopie che passano attraverso parecchie mani. Andrebbe senza dubbio evitata, sorvegliandone rigidamente i percorsi, la fuga dei verbali e la loro immediata pubblicazione, ma i giornali sanno che autodisciplinandosi corrono il rischio di essere scavalcati dalla concorrenza. La continua produzione di libri che utilizzano, logicamente in modo soggettivo, il frutto non controllato delle intercettazioni e delle valutazioni di parte di quelle intercettazioni dimostra come il problema debba essere affrontato e risolto nell'ambito delle garanzie della legge e della difesa degli interessi dello Stato e dei cittadini.

È per questo che si ritiene di presentare il disegno di legge diretto alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema delle intercettazioni telefoniche

nel nostro Paese, allo scopo di stabilire se quel sistema si muova nell'ambito assoluto della legge e se è possibile apportare modifiche alla stessa legislazione garantendo un generale rafforzamento delle garanzie di im-

parzialità e trasparenza della materia, dando così attuazione ai principi del giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, anche in questa fase della ricerca della prova penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) accertare i motivi e la legalità dell'alto numero di intercettazioni telefoniche che vengono effettuate, verificando le reali esigenze investigative che giustificano la violazione della *privacy* dei cittadini;

b) assicurare un uso esclusivamente endoprocessuale delle intercettazioni telefoniche e dei dati in tal modo raccolti.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le normative vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria o gli altri organi inquirenti possono trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente

dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno, su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività di inchiesta.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.